COMUNE DI ROBECCO PAVESE (Prov. di Pavia)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE, DI RESPONSABILE DEL PROCEDI-MENTO E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

PARTE	PRIMA
PARIL	T 1/711477 z

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IL DIRITTO DI ACCESSO Art. 1 - Fontì e finalità	Pag.	5
CAPO II - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO Art. 2 - Definizione di documento amministrativo	\$1	5
CAPO III - I SOGGETTI Art. 3 - I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90 Art. 4 - I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90 Art. 5 - Il diritto di accesso dei consiglieri comunali	11 11	5 6 6
CAPO IV - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO Art. 6 - Istituzione del servizio Art. 7 - Ufficio relazioni con il pubblico Art. 8 - Rimborsi e diritti di segreteria Art. 9 - Guida informativa Art. 10 - Pubblicazioni nell'albo pretorio	11 11 11	7 8 8 8

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TERMINI PROCEDIMENTALI

AMMINISTRATIVO E TERMINITA DE		
CAPO I Art. 11 - Fonti e finalità	t‡	10
CAPO II - L'UNITÀ ORGANIZZATIVA Art. 12 - Definizione dell'unità organizzativa Art. 13 - Individuazione dell'unità organizzativa Art. 14 - Responsabile del procedimento Art. 15 - Compiti del responsabile del procedimento	ti II II	10 10 11 11
CAPO III - DISCIPLINA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI Art. 16 - Il termine iniziale Art. 17 - Certificazione del termine iniziale Art. 18 - Termine finale Comune di Robecco Pav Allegato alla delib N	era	12 12 12

N 26 del 12 11 97 the il sindaco Fr il segretario

PARTE TERZA

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

CAPO I - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 19 - Il responsabile del procedimento di accesso Art. 20 - Modalità di accesso Art. 21 - Accesso telematico e protocollo informatizzato Art. 22 - Accesso informale Art. 23 - Esame richiesta informale Art. 24 - Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni Art. 25 - Accesso formale Art. 26 - Esame della richiesta di accesso Art. 27 - Termine ed esito dell'accesso formale Art. 28 - Accesso agli atti del procedimento amministrativo Art. 29 - Visione dei documenti Art. 30 - Rilascio di copie	Pag.	14 15 15 16 17 17 18 18
PARTE QUARTA LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO CAPO I - LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO Art. 31 - Atti dell'amministrazione comunale Art. 32 - Esclusione dell'accesso Art. 33 - Differimento dell'accesso Art. 34 - Silenzio-rifiuto	1	19 19 20 21
Art. 35 - Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento Art. 36 - Circolazione dei dati all'interno del comune Art. 37 - Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti pubblici Art. 38 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi Art. 39 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali		" 21 " 21 " 21 " 22 " 22

PARTE QUINTA

CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI

Art. 40 - Concessionari di servizi pubblici	Pag.	23 23
Art. 41 - Aziende speciali comunali	11	23 23
Art. 42 - Istituzioni comunali Art. 43 - Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici	comunali "	23

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

	ŧı	24
Art. 44 - Ambito di efficacia		24
Art. 45 - Entrata in vigore		24

ALLEGATO: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE, CON INDICAZIONE DEL TEMPO NECESSARIO AD ESPLETARLI

Procedimenti che fanno capo all'unità organizzativa responsabile: ufficio amministrativo

Unità organizzativa responsabile: Ufficio Personale -Rag.	-4	11	25 27
Unità organizzativa responsabile: Ufficio Ragioneria		11	28
Unità organizzativa responsabile: Ufficio Tecnico		н	29

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCU-MENTI AMMINISTRATIVI E PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEI TERMINI PROCEDIMEN-TALI.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IL DIRITTO DI ACCESSO

Articolo 1 Fonti e finalità

Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n.142, delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241, del D.P.R. 27 giugno 1992 n.352 e dello statuto comunale, le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

CAPO II - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Articolo 2 Definizione di documento amministrativo

- 1. Costituisce documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto dei documenti, anche interni, formati dagli organi del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.
- 2. Oggetto dell'accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L'accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché l'interessato sia avvertito della inefficacia dell'atto.
- 3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, né può essere effettuato a scopo emulativo.

CAPO III - I SOGGETTI

Articolo 3 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90

1. In conformità dell'art. 22 della L. n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla

conoscenza del documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Possono presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del procedimento o del provvedimento finale per la cura e tutela di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Articolo 4 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90.

- Allo scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del comune, in conformità all'art. 7 della L. n. 142/90, possono accedere agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso della amministrazione comunale:
 - a) tutti i cittadini residenti nel comune dotati della capacità di agire;

b) i rappresentanti delle:

- associazioni ed istituzioni registrate per l'attività di partecipazione che svolgono nel comune;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. n. 266/91:
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della L. n. 349/86;
- associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e che pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo-sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;
- persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centre di attività nel territorio comunale.

Articolo 5 Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

- I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell'art. 31 della L. n. 142/90 e l'art. 24 della L. n. 816/85.
- 2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell'amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.
- 3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta scritta al responsabile del servizio dell'accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale: per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.
- 4. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.
 Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno troppo elevato per la sua riproduzione la giunta comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione, che in ogni caso non possono essere superiori all'80% dei rimborsi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.

6. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori comunali

nonché ai revisori dei conti.

CAPO IV - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Istituzione del servizio Articolo 6

1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato con l'istituzione di un apposito servizio e viene effettuato direttamente dalle unità organizzative nelle quali è articolata la struttura del comune. Qualora fosse già previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato dalla giunta, il servizio del diritto di accesso può essere svolto dall'ufficio relazioni con il pubblico.

2. Il servizio, per ogni unità organizzativa, nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa unità dall'ordinamento comunale, provvede a tutte le procedure relative all'accesso, alla

visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi.

3. Per la visione dei documenti, atti e pubblicazioni può' essere allestito un apposito locale; in mancanza di un locale idoneo la visura degli atti e documenti deve svolgersi nell'ufficio del responsabile del diritto di accesso.

4. I responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, definiscono la ripartizione, nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, delle competenze inerenti il servizio per l'accesso, con l'individuazione dei preposti e dei responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei relativi compiti.

5. Ciascuna unità organizzativa istituisce un protocollo sezionale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal responsabile del procedimento per l'accesso o da un suo collaboratore.

Ufficio relazioni con il pubblico Articolo 7

1. L'ufficio relazioni con il pubblico, se istituito, deve garantire, mediante la gestione dell'intero procedimento di accesso ai documenti formati dagli altri uffici della amministrazione, il servizio del diritto di accesso, dei diritti di partecipazione procedimentale, l'informazione relativa agli atti e allo stato del procedimento.

2. În conformità dell'ordinamento degli uffici adottato dalla giunta, l'U.R.P. deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di collegamento con le unità organizzative del servizio di accesso nei diversi settori dell'amministrazione, con le

relative banche dati, e con l'archivio.

- 3. Il responsabile di servizio provvede a nominare il responsabile del procedimento di accesso e le rispettive competenze.
- 4. L'U.R.P. deve provvedere a:
 - a) ricevere le richieste di accesso alle informazioni, agli atti, e documenti amministrativi, le

richieste formali amministrativi, e di rilascio di copie;

b) curare il protocollo delle richieste;

c) decidere sull'ammissibilità delle richieste tenuto conto delle esclusioni e limitazioni

stabilite dalla legge e dal regolamento;

- d) consentire la visione degli atti, documenti, pubblicazioni presso l'ufficio del responsabile del procedimento di accesso, ovvero in caso di complessità della visura, o quando l'interessato ne faccia richiesta, la visione deve essere consentita negli appositi locali predisposti per tale attività;
- e) predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in originale od in fotocopia autenticata;

f) rilasciare copia degli atti e documenti che hanno in disponibilità;

- g) inviare, con l'indicazione del termine entro il quale fornire la risposta, l'istanza di accesso, al responsabile del procedimento dell'unità organizzativa competente per materia, se l'atto o il documento non è in loro possesso;
- h) segnalare ai responsabili di servizio delle unità organizzative interessate per materia le richieste alle quali non è stata data risposta, entro il termine fissato per il procedimento.

Articolo 8 Rimborsi e diritti di segreteria

- 1. Con deliberazione della giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione da corrispondersi da parte di chi richiede la visura di atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'estrazione di copie.
- 2. Tali rimborsi dovranno essere commisurati al costo effettivo dell'operazione richiesta (visione o fotocopiazione). I rimborsi stessi dovranno essere riferiti a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell'importo al crescere del numero delle pagine e non dovranno essere così elevati da rendere difficile l'accesso. Per il rilascio di copie autenticate devono, inoltre, essere corrisposti i diritti di segreteria.
- 3. I rimborsi ed i diritti di segreteria si riscuotono mediante l'apposizione di marche segnatasse sulla richiesta presentata dall'interessato, da parte del responsabile dell'accesso, o consegnando le stesse marche in caso di accesso informale.

Articolo 9 Guida informativa

1. Può essere disposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida amministrativa del comune contenente l'organigramma delle unità organizzative comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei responsabili di servizio e dei responsabili dei procedimenti di accesso, l'indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi comunali, le edicole, le librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.

Articolo 10 Pubblicazioni nell'albo pretorio

- 1. In un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l'albo pretorio del comune, in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme la loro conservazione senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.
- 2. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti in essi allegati sono rese

pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio Le ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazione edilizia, l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'albo pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni suindicate. Una determinata sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.

PARTE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TERMINI PROCEDIMENTALI

CAPO I

Fonti e finalità Articolo 11

1. Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione degli artt. 2 II c. 4 della L. n. 241/90, al fine di garantire l'efficacia, e trasparenza dell'attività amministrativa.

CAPO II - L'UNITA' ORGANIZZATIVA

Definizione dell'unità organizzativa Articolo 12

- 1. L'individuazione dell'unità organizzativa responsabile è operata dal responsabile di
- 2. Possono essere individuate quali unità organizzative responsabili:
 - a) i servizi;
 - b) le strutture equiparate al servizio dall'ordinamento degli uffici;
 - c) le unità operative complesse e organiche.
- 3. Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile, una unità organizzativa
- 4. L'unità organizzativa responsabile costituisce, all'interno degli uffici comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.
- 5. Per i procedimenti per i quali non è stata individuata l'unità organizzativa responsabile ai sensi dell'articolo precedente, la responsabilità ad adottare l'atto conclusivo spetta al servizio competente, ai sensi dell'ordinamento interno degli uffici.

Individuazione dell'unità organizzativa Articolo 13

- 1. E' individuata quale responsabile una unica unità organizzativa per l'intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza e di strutture diverse.
- 2. Di norma è individuata quale responsabile l'unità organizzativa competente ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.
- 3. Quando il procedimento amministrativo è gestito da due o più uffici, l'unità responsabile della fase iniziale risponde dell'iter procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da parte dell'unità organizzativa competente ad intervenire in successione temporale per portare a termine il procedimento (che dovrebbe

essere quella competente ad adottare il provvedimento finale). In tali casi il responsabile dell'unità organizzativa inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.

Articolo 14 Responsabile del procedimento

- 1. E' responsabile del procedimento amministrativo il funzionario (responsabile di servizio) che è preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento.
- 2. Tale funzionario può, con proprio ordine di servizio, nominare responsabile di un singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro funzionario anche sottordinato, incardinato nella medesima unità organizzativa, in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
- 3. L'unità organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ubicazione dell'ufficio del responsabile e l'orario in cui lo stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90.

Articolo 15 Compiti del responsabile del procedimento

- 1. Il responsabile del procedimento o del sub-procedimento, iniziato il procedimento d'ufficio od ad istanza di parte, pubblica o privata, ai fini istruttori, valuta, le condizioni di ammissibilità ed i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento finale; accerta d'ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è direttamente competente, il compimento e l'acquisizione di atti necessari, in caso diverso ne promuove l'adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.
- 2. Provvede a curare la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti indicati nell'art. 7 I c. della L. n. 241/90, dalla quale devono risultare: l'informazione dell'inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua data di inizio, l'unità organizzativa responsabile, l'indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale, i locali e gli orari in cui quest'ultimo riceve i cittadini, l'avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e quant'altro necessario. Se il numero dei destinatari è elevato, ovvero concorrano particolari esigenze di celerità, può disporsi una comunicazione in modo collettivo ed impersonale mediante affissione all'albo pretorio e relativa affissione di manifesti murali nonché la pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.
- 3. In tale ipotesi la comunicazione si da per avvenuta a far tempo dalla affissione all'albo pretorio.
- 4. Può inoltre chiedere: il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti documenti depositati e l'indizione della conferenza di servizi o promuoverla presso l'organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua operatività.
- 5. All'esito della istruttoria, ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'unità organizzativa competente.
- 6. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
- 7. Il responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo nell'adozione del

provvedimento finale nei confronti del responsabile di servizio della struttura di appartenenza dell'unità organizzativa, il quale può dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni prodotti .

8. Inoltre può essere soggetto alla richiesta di risarcimento danno od indennizzo da parte dell'utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di attuazione previsto

dall'art. 20 della L. n. 59/97

CAPO III - DISCIPLINA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

Articolo 16 Il termine iniziale

- 1. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi di iniziativa dell'amministrazione decorre dalla data di adozione dell'atto di impulso da parte della stessa amministrazione comunale.
- 2. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte pubblica decorre dalla data di ricevimento dell'atto di iniziativa da parte degli uffici comunali.
- 3. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte privata decorre dalla data di ricezione dell'atto di iniziativa da parte degli uffici comunali.
- 4. Qualora l'istanza di cui al comma precedente non sia regolare, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato nel termine di 15 giorni. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell'istanza regolarizzata.

Articolo 17 Certificazione del termine iniziale

1. Nell'ipotesi in cui l'istanza è presentata dal privato direttamente agli uffici dell'amministrazione comunale, il responsabile del procedimento rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulta la data di presentazione provvedendo alla contestuale registrazione al protocollo generale dell'ente.

2. Se l'istanza è inviata per il tramite del servizio postale raccomandato, la certificazione della data di inizio del procedimento è quella apposta sulla ricevuta di ritorno, sulla quale è

riportata la data di ricevimento dell'istanza stessa.

3. L'invio dell'istanza a mezzo postale senza raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio del procedimento è certificata nella comunicazione che il responsabile del procedimento invia all'interessato.

Articolo 18 Termine finale

1. Tutti i procedimenti di competenza dell'amministrazione comunale, devono concludersi con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo, ed entro un termine prefissato.

2. I termini sono fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi comprensivi di tutte

le fasi procedimentali.

3. Il termine finale di ciascun procedimento è quello stabilito nell'allegato al presente regolamento, nel quale è altresì individuata l'unità organizzativa responsabile.

4. Se il provvedimento è di carattere ricettizio, il termine finale è quello relativo alla

comunicazione o notificazione dello stesso all'interessato.

5. In ogni caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione di proposte o comunque atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche, il decorso del termine resta sospeso fino a quando non perviene l'atto richiesto.

6. Se nel corso dell'istruttoria è necessaria l'acquisizione di un parere, il termine rimane sospeso fino al ricevimento dello stesso e, comunque, per un tempo non superiore a

quarantacinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

7. Per i procedimenti complessi, da adottare insieme ad altre amministrazioni pubbliche, il termine indicato nell'allegato si riferisce alla parte di procedimento di competenza del comune.

8. I procedimenti per i quali non sia indicato il termine finale all'allegato si concludono in trenta giorni.

PARTE III

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

CAPO I - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITA' DI ACCESSO

Il responsabile del procedimento di accesso Articolo 19

- 1. I responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, provvedono, per ciascuna unità organizzativa, a designare il dipendente di qualifica professionale adeguata quale responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi. Designano, inoltre, il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento in caso di sua assenza o impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico atto redatto in duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.
- 2. Il responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:
 - a) riceve le richieste di accesso;
 - b) procede alla identificazione del richiedente;
 - c) provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
 - d) valuta l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come definiti dal presente regolamento;
 - e) cura direttamente l'acquisizione della parte di informazioni e di atti di cui non fosse in possesso presso l'unità competente, che è tenuta ad evadere la richiesta con la massima
 - f) cura la tenuta del protocollo sezionale sul quale registra le istanze di accesso, la scadenza del termine di risposta, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione, di esclusione o di differimento;
 - g) comunica agli interessati il provvedimento di accoglimento o di rigetto, l'esclusione od il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
 - h) redige la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli esiti positivi e negativi, le specificazione dei motivi di esclusione o di differimento.
 - 3. Il responsabile del procedimento di accesso dell'unità organizzativa preposta all'archivio generale del comune provvede, con la collaborazione del sostituto, al servizio di accesso quando gli atti sono ivi depositati ed il relativo procedimento è concluso.

Modalità di accesso Articolo 20

- 1. L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità e di efficacia, nell'interesse dei richiedenti.
- 2. Il procedimento per l'accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o pubblica.

- 3. La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa, ovvero innanzi al responsabile dell'U.R.P..
- 4. Le istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al responsabile del servizio di accesso dell'unità organizzativa competente per materia o, se istituito, al responsabile dell'ufficio relazioni per il pubblico.
- 5. L'accesso può essere assicurato:
 - a) con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso;
 - b) mediante l'accesso informale;
 - c) attraverso l'accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida e completa del documento.

Articolo 21 Accesso telematico e protocollo informatizzato

- 1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'amministrazione comunale, compatibilmente con le proprie strutture, appronterà un servizio per consentire agli utenti, durante l'orario di lavoro, l'esercizio del diritto di accesso in via telematica. Nello svolgimento di tale servizio l'utente che con dolo o colpa provochi danni al sistema di trasmissione telematica dei dati ne risponderà civilmente e penalmente.
- 2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, altresì, sarà cura dell'amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo generale informatizzato.

Accesso informale Articolo 22

- 1. L'accesso informale avviene secondo le seguenti disposizioni :
 - a) la richiesta deve essere formulata verbalmente senza alcuna formalità, innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso; da essa devono emergere i dati identificativi del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione, l'interesse connesso alla conoscenza del documento e il tipo di accesso (informazione, visione o estrazione di copia).
- 2. L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.
- 3. I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

Esame richiesta informale Articolo 23

1. La richiesta è esaminata immediatamente oppure il richiedente può essere invitato a produrre richiesta ai sensi dell'art. 25 ove ne ricorrano i motivi. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce con la indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la comunicazione delle informazioni, con l'esibizione del documento al fine di permetterne la visione e con l'estrazione di copie, a seconda dell'oggetto della relativa richiesta.

- 2. Se l'istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e differimento dall'accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt. 24, IV c. della L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
- 3. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia parzialmente) con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.
- Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90.

Articolo 24 Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni

1. L'informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.

Articolo 25 Accesso formale

- 1. Quando l'accoglimento immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti (o per la difficoltà nella verifica dell'identità e della legittimazione dell'istante) è possibile inoltrare la richiesta di accesso formale secondo le modalità indicate di seguito.
- 2. Il richiedente deve compilare apposito modulo, formato in originale ed in copia, predisposto dal servizio, da cui devono risultare : i dati personali, la qualità di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di rappresentanza, gli estremi del documento di identificazione, gli estremi del/i documento/i di cui si chiede l'accesso, l'indicazione delle informazioni da ottenere, l'indicazione del procedimento amministrativo se in atto, la specificazione dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento e la sottoscrizione.
 - 3. La richiesta deve altresì evidenziare se l'accesso s'intende esperire mediante la visione del documento o con l'estrazione di copie.
 - 4. La richiesta di accesso può essere presentata od inviata al responsabile del servizio dell'unità organizzativa o, se questa non è individuata, dell'ufficio competente per materia, oppure innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso gestito dall'U.R.P., se istituito.
 - 5. La richiesta contenente i dati indicati nei commi precedenti, può essere inviata mediante raccomandata A.R., per via telematica, elettronica ed informatica compatibilmente con le strutture e la disponibilità informatica dell'ente.
 - 6. Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso.
 - 7. Il modulo di richiesta di accesso, una volta presentato deve essere registrato nell'apposito protocollo; copia dello stesso, completata della data di presentazione, del numero di posizione, del timbro del comune e della sottoscrizione del responsabile, è restituito all'interessato per ricevuta.

Articolo 26 Esame della richiesta di accesso

- 1. La richiesta di accesso formale viene esaminata dal responsabile dell'unità organizzativa secondo le disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.
- 2. Quando, dall'esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, con annotazione sulla copia del modulo-ricevuta.
- 3. Se l'istanza è irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne chiede la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal giorno della presentazione della richiesta regolarizzata.
- 4. Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 III c. del D.P.R. n. 352/92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione comunale.
- 5. Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica amministrazione, l'istanza è trasmessa immediatamente a tale amministrazione, dandone notizia al richiedente.

Articolo 27 Termine ed esito dell'accesso formale

- 1. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all'interessato.
- 2. La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito a presentarsi nei giorni e negli orari d'ufficio fissati per l'esercizio del diritto di accesso, con l'indicazione delle modalità da eseguire.
- 3. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato specificamente. La motivazione nei casi di esclusione o di limitazione dall'accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt. 24 IV c. L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92, del presente regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
- 4. La comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi, ed alle informazioni, nei casi previsti dagli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento, deve essere effettuata mediante racc. A.R. o notificata entro il termine ordinario di trenta giorni.
- 5. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciate in copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.
- Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90.

Articolo 28 Accesso agli atti del procedimento amministrativo

1. Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n. 241/90, la competenza per l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuito al responsabile

del procedimento amministrativo per il quale si chiede l'istanza di accesso.

- 2. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90.
- 3. L'informazione e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad un procedimento amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza. L'estrazione di copie degli atti procedimentali deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del procedimento.

Visione dei documenti Articolo 29

- 1. La visione dei documenti, sia nell'accesso informale che formale, avviene nei locali dell'ufficio del responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso.
- 2. La visura avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata dal responsabile del procedimento.
- 3. Se la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali appositamente predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di accesso ai cittadini. Nel caso in cui la documentazione sia complessa e voluminosa, la visione può essere ripartita in più giorni.
- 4. Il soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi correttamente. Deve astenersi da qualsiasi attività volta ad alterare in qualsivoglia modo l'integrità del documento ed è responsabile dell'eventuale danno ad esso arrecato; può ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello stesso.

Rilascio di copie Articolo 30

- 1. Il rilascio di copia e' subordinato al rilascio del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di vi-
- 2. Anche per le copie non autenticate è dovuto il rimborso di cui al precedente art. 8.
- 3. Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.

PARTE IV

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Atti dell'amministrazione comunale Articolo 31

1. Tutti gli atti formati dall'amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli

stessi per singoli atti.

3. E' possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche. L'accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il consueto iter dell'attività dell'unità organizzativa competente.

4. La consultazione è esente dai diritti di segreteria; per l'estrazione di copie è dovuto solo il

rimborso delle spese vive, secondo le tariffe comunali.

Esclusione dell'accesso Articolo 32

- 1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della L. n. 241/90 e nell'art.8 del D.P.R. n. 352/92.
- 2. I documenti contenenti informazioni connessi agli interessi di cui al primo comma sono considerati non accessibili solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. L'amministrazione può fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
- 3. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
- 4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell'amministrazione locale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nelle fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. n., 352/1992. In particolare:
 - a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le norme sul segreto di stato stabilite dall'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977 n. 801;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di

attuazione della politica monetaria e valutaria.

c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolti, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;

d) quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione personalità dei soggetti dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.

5. L'istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di documenti ed atti dell'amministrazione, da cui trarre notizie e dati da sfruttare per il perseguimento di

fini commerciali non può essere accolta.

6. E' comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

7. Il responsabile di servizio insieme con il responsabile del procedimento di accesso e con il coordinamento del segretario comunale, individuano i documenti amministrativi da

escludere dall'accesso per effetto di quanto dispone il precedente quarto comma.

8. Il presente regolamento è integrato ed aggiornato per quanto riguarda l'individuazione delle serie di atti e documenti amministrativi esclusi dall'accesso con deliberazione del consiglio comunale che deve indicare il periodo di durata dell'esclusione, con specificazione della data iniziale e finale.

9. Fino all'integrazione di cui al precedente comma si applicano per l'individuazione degli atti e documenti esclusi dall'accesso, gli artt. 24 della L. n. 241/90 e 8 del D.P.R. n.

352/92.

Differimento dell'accesso Articolo 33

- 1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento dell'accesso agli atti, documenti ed informazioni al fine di garantire per un periodo limitato, la tutela di interessi di cui agli artt. 24 della L. n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92.
- 2. Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell'amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali, che determinano un flusso tale di richieste cui non può darsi esito nei termini prescritti, oppure nei mesi di Luglio ed Agosto, in considerazione del personale ridotto in servizio.
- 4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 34 Silenzio-rifiuto

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata.
 Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro il silenzio rifiuto, il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso al tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 della L. n. 241/90.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY

Articolo 35 Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento

- 1. Ai fini dell'applicazione della l. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune e' titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso.
- 2. Gli adempimenti previsti dalla l. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'ente o da persona da questi delegata.
- 3. Ai fini dell'attuazione della l. 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
- 4. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della 1. 675/96.
- 5. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio e a comunicarne i risultati all'Ufficio... Anni se servizio.

Articolo 36 Circolazione dei dati all'interno del comune

- 1. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del trattamento.
- Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, dev'essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 37 Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti pubblici

1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata.

In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.

- La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
- 2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla l. 675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
- 3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.

Articolo 38 Richieste di accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della 1. 675/96.

In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.

Articolo 39 Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali

 Le richieste di accesso presentate dai consigli\(\text{i}\) romunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato.
 Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicher\(\text{a}\)' l'articolo precedente.

PARTE V

CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI

Articolo 40 Concessionari di servizi pubblici

- 1. In conformità all'art. 23 della L. n. 241/90 ed all'art. 2 del D.P.R. n. 352/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della visione, dell'informazione e del rilascio di copie è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 2. Costituiscono oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni relativi all'espletamento del servizio che il concessionario gestisce per conto del comune, tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le norme regolatrici dell'affidamento del servizio e del suo esercizio; le tariffe di allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni accessorie e complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.
- 3. Le future convenzioni/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in conformità della disciplina del presente regolamento.

Articolo 41 Aziende speciali comunali

- 1. Le aziende speciali predispongono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con specifica deliberazione del consiglio di amministrazione, la disciplina per l'esercizio del diritto di accesso in conformità del presente regolamento.
- 2. La deliberazione di cui al precedente comma è atto fondamentale e come tale è soggetta ad rapprovazione del consiglio comunale, sensi dell'art. 23 VI c. della L. n. 142/90.

Articolo 42 Istituzioni comunali

1. Alle istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente regolamento.

Articolo 43 Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali

1. Le disposizioni dell'art. 31 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l'amministrazione, alla gestione dei servizi pubblici comunali effettuata dalle società per azione con prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22 III e. lett. 2) della L. n. 142/90.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 Ambito di efficacia

- 1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi di competenza del comune.
- 2. Lo stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di pubbliche amministrazioni e sia infine a quelli che procedono ad impulso d'ufficio.

Articolo 45 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del Coreco, esperite le procedure previste dallo statuto.
- Copia del regolamento sarà trasmessa dal sindaco, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n. 241/90.

ALLEGATO: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE, CON INDICAZIONE DEL TEMPO NECESSARIO AD ESPLETARLI

PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: UFFICIO AMMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	TERMINE FINALE (gg)
Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande ASI	25
(lettera alla ASL) 2) Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande	25
(autorizzazione) Apertura spacci per vendita carne fresca, congelata o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate,	
salate o preparate (lettera alla ASL al IIIII dell'accertamento Sanitario)	25
congelata o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate,	25 25
5) Utilizzo apparecchi radio e TV e Juke boxes 6) Esercizio arte tipografica, litografica, fotografica e riproduzione di fotografiche	25 25
7) Impianto esercizio ascensori montacarichi 8) Esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture 9) Esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture 10) Raccolta di fondi od oggetti, collette e questue	25 25 60
11) Esercizio attività Barbieri e parrucchieri 12) Rivend. Quotidiani e periodici 13. Rivend. Quotidiani e periodici	90 60 180
 14) Trasporti funebri 15) Estumulazioni, esumazioni straordinarie 16) Denominazioni vie, piazze, monumento lapidi 	2 25 70 5
17) Rilascio libretto lavoro 18) Rilascio stato famiglia storico 19) Contributi economici ai bisognosi 11) Contributi economici ai bisognosi	20 40 40
20) Ricoveri in case di riposo di ritatini e manga- 21) Utilizzo impianti e strutture di proprietà 22) Erogazione sussidi ai bisognosi 23) Assegnazione alloggi ERP	40 125 40

24)	Invito a licitazione privata e appalto/concorso	60
25)	Approvazione risultati verbali licitazione	
,	privata e asta pubblica	25
26)	Svincolo cauzioni	25
2 7)	Esecuzioni deliberazioni	25

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: UFFICIO PERSONALE -RAGIONERIA

TERMINE FINALE (gg) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 25 Prova selettiva per posti fino alla IV q.f. 1) Espletamento prova selettiva per posti 2) 30 fino alla IV q.f. 25 Nomina posti fino alla IV q.f. 3) Concorso per copertura posti dalla V 4) 25 q.f. in su 150 Espletamento dei concorsi 5) 25 Nomina posti di ruolo dalla V q.f. in su 6) Prova selettiva per posti dalla V q.f. in su 7) 25 a tempo determinato Espletamento prova selettiva per l'assunzione 8) a tempo determinato per posti dalla V 90 q.f. in su Nomina a posti dalla V q.f. in su a 9) 25 tempo determinato 20 Attestati di servizio 10) 25 Aspettative e congedi straordinari 11) Liquidazione equo indennizzo 180 12) 90 Mobilità esterna a domanda da e per altri enti 13) 45 Sanzione disciplinare della censura 14) 180 Sanzione disciplinare oltre la censura 15) 90 Dispensa dal servizio per infermità 16)

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: UFFICIO RAGIONERIA

PRO	CEDIMENTO AMMINISTRATIVO	TERMINE FINALE (gg)
1)	Liquidazione fatture	45
2)	Attribuzione liquidazione e diritti,	
,	indennità, compensi, rimborsi ad	
	amministratori o dipendenti	30
3)	Pagamento o incasso di somme	30
4)	Pagamento contributi ai bisognosi	30
5)	Occupazione di aree pubbliche	80
6)	Concessioni cimiteriali	60
7)	Conclusione contratti	45
8)	Conclusione contratto di acquisto ed alienazione	90

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: UFFICIO TECNICO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TERMINE FINALE (gg)

1)	Autorizzazione gratuita per:		
1)	pertinenze non autonomamente		
		·	
	utilizzabili, impianti tecnologici,		
	occupazione di suolo per deposito		
	materiale o esposizione di merci;		60
	opere di demolizioni.		00
2)	Autorizzazione gratuita di interventi di:		
	manutenzione straordinaria restauro e		90
	risanamento conservativo		90
3)	Autorizzazione/concessione onerosa/		
	gratuita per mutamento di destinazione		
	d'uso senza/con opere a ciò preordinate		00
	(fonte normativa: legge regionale)		90
4)	Concessione gratuita e		
5)	Concessione onerosa:		
- /	entro 60 giorni dall'istanza compimento	,	
	istruttoria, relazione tecnica, richiesta del	•	
	parere alla commissione edilizia in ordine		
	ai progetti presentati;		
	(tale termine può essere interrotto una sola		
	volta entro 15 giorni dall'istanza per richiedere		
	integrazioni alla documentazione) entro		
	10 giorni (successivi allo scadere dei 60		
	giorni) proposta di provvedimento conclusivo;		
	(i suindicati termini sono raddoppiati per		
	i comuni con popolazione superiore a		
	100.000 abitanti)		
	entro 15 giorni successivi rilascio o diniego		85
	(in caso di inerzia il comune può essere		
	intimato ad adottare il provvedimento		
	entro 15 giorni successivi)		
6)	Comunicazione opere interne		30
6)	Comune con abitanti superiore a 30.000:		
7)	certificato contenente tutte le prescrizioni		
	ed i vincoli urbanistici ed edilizi della zona		
	e degli immobili oggetto di concessione ai	·	
	fini della formazione del silenzio assenso	•	60
8)	Parere commissione edilizia Comunale su		
	richiesta del presidente della Provincia in		
	caso di ricorso del richiedente entro i		
	successivi 60 giorni dal termine prescritto		

		30	0
	di 90 giorni		
9)	Certificato agibilità-abitabilità		
	(entro 45 giorni dalla presentazione	,	
	dell'istanza, se il comune rimane inerte si forma il silenzio assenso modificabile		
	si forma il silenzio assenso indufficacione		
	dal comune stesso entro i successivi		
	180 giorni) Lavori di costruzione manutenzione		
10)	straordinaria di linee e cabine stazioni		
	elettriche che attraversano beni demaniali,		
	zone vincolate che interferiscono con opere		
	pubbliche: comunicazione proprie		
	osservazioni ed opposizioni all'ufficio		۲۸
	Regionale del Genio Civile		60
11)	Concessione edilizia per opere edilizie		
11)	adibite a stazioni e cabine stazioni		
	elettriche che attraversano beni demaniali,		
	zone vincolate che interferiscono con		
	onere pubbliche: comunicazione proprie		
	osservazioni ed opposizioni all'ufficio		60
	Regionale del Genio Civile		60
12)	Certificato di destinazione urbanistica		
13)	Autorizzazione impianti emissione in		45
	atmosfera parere del comune alla Regione		60
14)	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata		
15)	Autorizzazione allo scarico di reflui		
	recapitanti sul suolo, in corpi idrici		180
4.0	superficiali in pubbliche fognature Autorizzazione allo scarico di sostanze		
16)			60
15	pericolose Autorizzazione allo scarico di sostanze		
17)	pericolose (per diffida)		30
10	" t. 11 - 1 deservice impolation		
18)	operanti sul territorio comunale (senza		
	prefissione di termine)		90
19	5 DID - DEED		90
20	Autorizzazione attività di cava:	•	
	procedura di pubblicazione della domanda		
	entro 8 giorni dal ricevimento,		
	entro il 31 ottobre di ciascun anno invio		
	alla provincia del referto di avvenuto	,	
	deposito nonché parere del consiglio		
	comunale.		
2	Denuncia di inizio di attività:		
	opere di manutenzione straordinaria,		
	restauro, risanamento conservativo;		

opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, rampe, ascensori esterni; recinzioni, muri di cinta e cancellate; aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; opere interne che non comportano modifiche di sagome esterne, e non pregiudicano la statica; impianti tecnologici; varianti di concessione edilizia; parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; Per tali interventi il comune entro 20 giorni, che decorrono dalla presentazione della denuncia da parte del privato, deve adottare, se riscontra irregolarità o difetti di condizioni, provvedimento motivato di inibizione dei lavori denunciati.

Alleasia in a distibera

COMUNE DI ROBECCO PAVESE 33 20 11 99

Prov. di Pavia Fto IL SPIEDAGO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 3 bis DELL'ART.22 DELLA LEGGE N. 675/96 E **DEL DLGS N. 135/99**

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma Le 24 della legge n.675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal dlgs n.
- c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per le operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal dlgs n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Robecco Pavese, delle disposizioni definite dall'art.22, commi 3 e 3 bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del dlgs n. 135/99.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a esse rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 3 – ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE **PUBBLICO**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.

2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal dlgs n. 135/99 da altre legge e del garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96

ART. 4 – RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO NON RAPPORTABILI AL QUADRO NORMATIVO DEL DLGS N. 135/99

- 1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date dal dlgs n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge n. 675/96, l'amministrazione
 - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
- 2. L'amministrazione comunica al garante la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
- 3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art.6.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO INDIVUATE DALLA LEGGE O DAL GARANTE

- A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate.
- 2. Con propria deliberazione, la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
- 3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
- 4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi compreso quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
- 5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del dlgs n.135/99 e per le operazioni su di esse eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento.
- 6. L'aggiornamento può aversi anche entro i termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
- 7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della legge n.675/96 ai soggetti che conferiscono dati al comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti

alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

ART. 6 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE CORRELATE ALL'ART. 5, COMMA 5 DEL DLGS N.135/99

- 1. La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n.127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1,2,3,4 del dlgs n.135/99.
- 2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n.675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
 - a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali:
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

- 1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.
- 2. I responsabili dei servizi presentano alla giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal dlgs n. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art, 6, comma 1.
- 3. La Giunta presente annualmente al Consiglio Comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675/96, del dlgs n. 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art.6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione dei quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.